

# STATUTO ASSOCIAZIONE CENTRO DI PEDAGOGIA DELL'ESPRESSIONE L'ARCA NEL BOSCO

- 1.1** È costituita, ai sensi degli artt. 14 e seguenti del Codice Civile, l'Associazione denominata "Centro di Pedagogia dell'Espressione L'Arca nel Bosco" con sede legale in Nemi, Via dei Laghi 52.
- 1.2** L'Associazione avrà durata sino al 31.12.2030 e potrà essere prorogata.

## ARTICOLO 2 - AMBITO DI OPERATIVITÀ

L'Associazione non ha scopo di lucro e potrà istituire sedi operative in tutto il territorio italiano, dell'Unione Europea e di qualunque altro Stato.

## ARTICOLO 3-SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

**3.1** L'Associazione ha lo scopo di creare un progetto di ricerca applicativa ispirata alla Pedagogia dell'Espressione e si sviluppa nelle specificità professionali dei soci per operare sulle dinamiche dell'espressività umana, sui processi relazionali individuali e collettivi, sullo sviluppo emotivo e psico-fisico in ambito culturale, artistico, educativo, ambientale, sociale e sanitario. L'Associazione si propone di svolgere attività rivolte a soggetti svantaggiati (circolare Min. Finanze 168/E del 1998) e non, nei seguenti settori:

- Formazione
- Istruzione ed educazione
- Ricerca universitaria
- Assistenza sociale, socio-sanitaria e sanitaria
- Attività sportive dilettantistiche
- Attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale
- Attività di educazione ambientale
- Promozione della cultura e dell'arte e della socialità
- Prevenzione del disagio in ambito educativo e socio-sanitario
- Ricerca scientifica (di particolare interesse sociale) legata alla Pedagogia dell'Espressione e alla dimensione umana relazionale.

**3.2** Per la realizzazione dello scopo sociale, l'Associazione può:

- Organizzare e promuovere convegni, dibattiti, seminari di studio e approfondimento, corsi di formazione e manifestazioni, eventi performativi artistici, anche con somministrazione di cibo e mescolta di bevande
- Promuovere e attuare direttamente la creazione di pubblicazioni e sussidi multimediali di ogni genere
- Sviluppare l'attività di studio, ricerca, sperimentazione, progettazione, *stage* nel proprio settore di attività e in altri analoghi e affini
- Promuovere e curare direttamente o indirettamente la redazione e l'edizione di libri, testi, dispense, notiziari e indagini
- Promuovere attività di riabilitazione e trattamento
- Istituire borse di studio
- Coordinare le proprie attività con quelle di altre associazioni o di singoli ricercatori anche a livello internazionale
- Collaborare o aderire a qualunque ente pubblico o privato, locale, nazionale o internazionale, nonché ad organismi, movimenti ed associazioni coi quali condivide gli scopi istituzionali
- Farsi promotrice avanti qualunque ente pubblico o privato, o intraprendere e gestire direttamente o tramite terzi, qualunque attività finalizzata al conseguimento degli scopi dell'Associazione.

**3.3** L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopraindicate ad eccezione di quelle strumentali o accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

## ARTICOLO 3-BIS - DIRITTI SULLE OPERE REALIZZATE

**3.1-BIS** Nell'ambito delle attività dell'Associazione (seminari, workshop, laboratori, incontri etc.), qualunque opera dell'ingegno di qualsivoglia tipo (a titolo esemplificativo e non esaustivo, elaborati scritti, progetti, ricerche, musiche, opere teatrali, drammaturgiche, interventi, idee etc.), realizzata in occasione delle dette iniziative, sarà di proprietà del suo autore.

**3.2-BIS** Fermo il divieto dei soci (come definiti nei successivi articoli) di svolgere attività in conflitto d'interesse o lesive dell'Associazione, questa avrà il diritto di utilizzare e riprodurre le dette opere nell'ambito delle proprie iniziative.

## ARTICOLO 4 - SOCI

**4.1** Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che ne condividono gli scopi fissati dallo Statuto e vogliono dare il proprio contributo personale e/o finanziario al perseguimento degli stessi.

**4.2** Chiunque voglia aderire all'Associazione deve:

- presentare domanda scritta, sulla quale decide il Consiglio Direttivo a maggioranza;
- dichiarare di accettare le norme dello Statuto e dell'eventuale regolamento di attuazione;
- versare la quota annuale fissata dal Consiglio Direttivo nella prima seduta all'inizio di ogni anno.

**4.3** La mancata ammissione deve essere motivata.

**4.4** I soci si distinguono in fondatori, ordinari, onorari:

- i soci fondatori sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione;
- i soci ordinari sono tutti coloro che aderiscono successivamente alla costituzione dell'Associazione, previa presentazione di apposita domanda scritta e relativa ammissione;
- i soci onorari sono dichiarati tali dal Consiglio Direttivo per aver svolto attività particolarmente significative per la vita dell'Associazione o per notorietà e particolari meriti.

**4.5** Tutti i soci hanno diritto a:

- partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- candidarsi per ricoprire le cariche associative;
- partecipare alle Assemblee con diritto di voto.

**4.6** Tutti i soci hanno i seguenti obblighi:

- osservare lo Statuto nonché l'eventuale regolamento di attuazione e le delibere assunte dagli organi sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie;
- collaborare con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;
- astenersi dall'intraprendere iniziative in contrasto con gli scopi dell'Associazione;
- pagare la quota associativa con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio Direttivo.

## **ARTICOLO 5 – PERDITA DELLO STATUS DI SOCIO**

**5.1** I soci cessano di appartenere all'Associazione per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte.

**5.2** Il socio può recedere in qualunque momento dall'Associazione se non ha assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato. Il recesso deve essere comunicato con racc. A/R al Consiglio Direttivo con un preavviso di 3 mesi.

**5.3** Nell'ipotesi di cui al precedente punto 5.2, il socio resta comunque tenuto al pagamento del contributo per l'anno in corso.

**5.4** Decade automaticamente il socio che, nonostante la messa in mora, non provveda a mettersi in regola con il pagamento della quota associativa annuale nei termini indicatigli.

**5.5** L'esclusione è deliberata dall'Assemblea, previa contestazione degli addebiti, con assegnazione di un termine di trenta giorni per la formulazione di eventuali controdeduzioni.

In particolare, l'esclusione può essere deliberata nel caso in cui il socio:

- abbia danneggiato moralmente e materialmente l'Associazione;
- non abbia ottemperato alle disposizioni dello Statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni assunte dagli organi sociali.

**5.6** Ogni socio può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.

**5.7** I soci che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere per qualunque motivo all'Associazione non possono ripetere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

## **ARTICOLO 6 –ORGANI SOCIALI**

**6.1** Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente.

**6.2** Le cariche s'intenderanno tacitamente prorogate, salvo dimissioni o diversa volontà dell'Assemblea dei soci.

**6.3** Esse sono ricoperte a titolo gratuito salvo il rimborso delle spese sostenute in nome e per conto dell'Associazione, preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

## **ARTICOLO 7 - ASSEMBLEA**

**7.1** L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale hanno diritto di partecipare alle Assemblee sia ordinarie che straordinarie.

**7.2** L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione e in particolare:

- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- approva entro il 31 gennaio di ogni anno il bilancio preventivo ed entro il mese di aprile di ogni anno il bilancio consuntivo dell'anno precedente;
- elegge i membri del Consiglio Direttivo;

**Associazione Culturale**

**Centro di Pedagogia dell'Espressione L'Arca nel Bosco**

**Via dei Laghi 52, Nemi (RM) – CF 90089420583 – centropedagogiaespressione@gmail.com**

- delibera i regolamenti e le loro modifiche;
- delibera su tutte le questioni attinenti la gestione dell'Associazione che il Consiglio Direttivo riterrà di sottoporle;
- delibera in ordine all'esclusione dei soci;
- delibera la partecipazione ad enti, società e ad altri organismi con finalità statutarie analoghe o strumentali per il raggiungimento degli scopi sociali;
- delibera su ogni altra questione ad essa riservata dalla legge o dallo Statuto.

**7.3** L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente mediante racc. A/R o posta elettronica, ai recapiti debitamente comunicati dai soci, ovvero a mezzo consegna *brevi manu* ovvero tramite affissione presso la sede sociale. In questi due ultimi casi, i soci faranno pervenire all'Associazione la conferma della ricevuta convocazione.

L'indirizzo di posta elettronica ordinaria è centropedagogiaespressione@gmail.com

**7.4** La convocazione, contenente gli argomenti all'ordine del giorno, dovrà pervenire ai soci almeno quindici giorni prima della data prevista per la riunione. Non sono ammessi a partecipare all'Assemblea i soci che almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza non risultino in regola con il pagamento della quota annuale.

**7.5** In difetto di convocazione scritta, saranno ugualmente valide le riunioni a cui i soci abbiano comunque partecipato di persona o per delega.

**7.6** L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione dei bilanci e ogni qualvolta lo stesso Presidente oppure almeno 1/3 dei membri del Consiglio Direttivo o 1/10 dei soci ne ravvisino l'opportunità.

**7.7** Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardino la loro responsabilità, gli amministratori non possono votare.

**7.8** Qualora debbano essere affrontate specifiche problematiche, possono partecipare all'Assemblea, senza diritto di voto, anche professionisti ed esperti esterni.

**7.9** L'Assemblea straordinaria, da convocarsi con le modalità previste per quella ordinaria, delibera in ordine alle modifiche statutarie, allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio che dovesse residuare conclusa la fase di liquidazione.

**7.10** L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di entrambi, dal membro più anziano del Consiglio Direttivo.

**7.11** L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, da effettuarsi dopo che siano trascorse almeno 24 ore dalla prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti.

**7.12** Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, se in essi non è altrimenti disposto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

**7.13** Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

**7.14** Ogni socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio, mediante delega scritta. Ogni socio non può rappresentare più di cinque soci. I soci non possono partecipare alla votazione su questioni concernenti i loro interessi e, comunque, in tutti i casi in cui vi sia un conflitto d'interessi.

**7.15** I verbali di Assemblea, contenenti le deliberazioni adottate, devono essere sottoscritti dal Segretario e dal Presidente, e portati a conoscenza dei soci con modalità idonee.

**7.16** I verbali di cui sopra sono riportati, a cura del segretario, nell'apposito libro-verbali. Le deliberazioni adottate validamente dall'Assemblea obbligano tutti i soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti.

## **ARTICOLO 8 – CONSIGLIO DIRETTIVO**

**8.1** Il Consiglio Direttivo è composto da n. 4 membri, eletti dall'Assemblea dei soci, per un minimo di 3 membri ed un massimo di 7.

**8.2** Il Consiglio Direttivo dura in carica fino a revoca e i suoi membri sono rieleggibili.

**8.3** Possono farne parte esclusivamente i soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa.

**8.4** Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

**8.5** Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno o più membri del Consiglio vengano a mancare, l'Assemblea può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi dei non eletti, e i nuovi nominati rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

**8.6** Alla scadenza naturale o nel caso in cui venga meno oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina del nuovo Consiglio entro il termine massimo di 3 mesi.

**8.7** I consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano per tre sedute consecutive alle riunioni del Consiglio, sono considerati decaduti.

Associazione Culturale

Centro di Pedagogia dell'Espressione L'Arca nel Bosco

Via dei Laghi 52, Nemi (RM) – CF 90089420583 – centropedagogiaespressione@gmail.com

**8.8** Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione ed è dotato di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non spettino all'Assemblea e nei limiti di quanto stabilito annualmente dalla stessa.

**8.9** Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- formulare il programma annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- predisporre le relazioni da presentare all'Assemblea sull'attività svolta;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- redigere i bilanci da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;
- nominare al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario;
- deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- pronunciare la decadenza del consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive;
- fissare la quota annuale di adesione all'Associazione;
- deliberare l'accettazione di lasciti, donazioni, oblazioni e contribuzioni varie;
- proporre all'approvazione dell'Assemblea il regolamento interno o le modifiche del presente Statuto;
- acquistare, vendere e permutare beni anche immobili e mobili soggetti a registrazione;
- stipulare mutui e concedere pegno o ipoteca sui beni associativi o concedere fidejussioni o altre garanzie personali;
- compiere comunque ogni atto di ordinaria e/o straordinaria amministrazione che possa essere, direttamente e/o indirettamente, opportuno o soltanto utile al raggiungimento dello scopo associativo.

**8.10** Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente; in caso di sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano.

**8.11** Il Consiglio è convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando almeno i 1/3 dei componenti ne faccia richiesta. Esso assume le proprie deliberazioni con la presenza e il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, ai quali spetta un solo voto. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

**8.12** In seno al Consiglio non è ammessa delega.

**8.13** Di ogni seduta del Consiglio Direttivo deve essere redatto apposito verbale dal Segretario che lo deve firmare unitamente al Presidente; i verbali sono riportati nell'apposito libro-verbali del Consiglio Direttivo.

#### **ARTICOLO 9 - PRESIDENTE**

**9.1** Il Presidente ha il compito di presiedere l'Assemblea dei soci nonché il Consiglio Direttivo, coordinandone i lavori.

**9.2** Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio.

**9.3** In caso di necessità e urgenza, il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo e adottare provvedimenti, riferendone tempestivamente allo stesso ed in ogni caso nella riunione immediatamente successiva, per la ratifica.

**9.4** In caso di assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

#### **ARTICOLO 10 - VICEPRESIDENTE**

**10.1** Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di suo impedimento.

**10.2** Ha la legale rappresentanza dell'Associazione per l'ordinaria amministrazione nonché per tutti quegli atti di straordinaria amministrazione preventivamente allo stesso delegati per iscritto dal Consiglio Direttivo.

**10.3** In caso d'impedimento o assenza o decadenza del Presidente Istituzionale e del Vice Presidente, gli stessi vengono sostituiti dal Segretario.

#### **ARTICOLO 11 - SEGRETARIO**

**11.1** Il Segretario sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione.

**11.2** Si occupa del registro protocollo per la registrazione della corrispondenza in arrivo e in partenza, provvede alla registrazione, su apposito libro, dell'iscrizione dei nuovi associati, tiene aggiornato lo schedario, redige i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e trascrive quelli relativi alle assemblee generali dei soci.

#### **ARTICOLO 12 - TESORIERE**

**12.1** Il Tesoriere è responsabile della gestione delle somme di pertinenza dell'Associazione da lui riscosse o affidategli ed è tenuto a presentare i conti ad ogni richiesta del Presidente o del Segretario.

**12.2** Provvede alla tenuta in regola del libro cassa e degli altri documenti contabili, versa le somme da lui incassate presso l'Istituto di credito eventualmente indicato dal Consiglio Direttivo.

**12.3** Ritira le somme dagli istituti bancari ed effettua i pagamenti e le riscossioni, previo mandato sottoscritto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o dal Segretario.

**12.4** Una volta al trimestre presenta al Consiglio Direttivo la situazione aggiornata di cassa.

**12.5** E' autorizzato a tenere in sue mani una somma massima fissata dal Consiglio Direttivo per eventuali pagamenti urgenti.

**12.6** Tiene aggiornato su apposito registro l'inventario di tutti i beni e di tutto il materiale associativo.

**12.7** Provvede alle piccole spese per le quali dispone di un fondo reintegrabile fissato dal Consiglio Direttivo.

### **ARTICOLO 13 –PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE**

**13.1** Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- dal fondo di dotazione iniziale indicato nell'Atto costitutivo, che ammonta ad Euro 200,00, dei quali indisponibili Euro 150,00;
- dalle quote sociali ed eventuali ulteriori contributi volontari dei soci che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'Associazione;
- da eventuali beni immobili, mobili registrati e mobili che diverranno di proprietà dell'Associazione o che potranno essere acquistati e/o acquisiti e/o ottenuti in godimento da lasciti, donazioni, etc.;
- da contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati;
- da eventuali entrate per servizi prestati dall'associazione;
- da contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- da proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi;
- da entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- da altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio,
- da entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, per le quali andrà tenuta apposita contabilità separata.

**13.2** Tutte le entrate ed eventuali avanzi di gestione sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità dell'associazione. Essi potranno essere utilizzati esclusivamente per realizzare lo scopo sociale e in nessun caso potranno essere divisi fra i soci.

**13.3** Ai fini delle sue attività l'Associazione potrà accedere e ottenere ogni contributo pubblico o privato, nonché stipulare convenzioni e contratti con enti di qualsiasi natura e in particolare con lo Stato, le regioni, le province e gli altri enti pubblici territoriali. Per il raggiungimento dei propri scopi l'associazione potrà organizzare, nei limiti consentiti dalla legge, raccolte pubbliche di fondi, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, convegni o campagne di sensibilizzazione.

### **ARTICOLO 14 –BILANCIO D'ESERCIZIO**

**14.1** L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

**14.2** Il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti e le spese effettuate, e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea degli associati entro il mese di aprile.

**14.3** Il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo, che deve contenere le previsioni di entrata e di spesa, e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea entro il 31 gennaio.

**14.4** È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione ai soci, nonché fondi, riserve o capitale.

### **ARTICOLO 15 - LIQUIDAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO**

**15.1** Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sono disposti con deliberazione dell'Assemblea approvata con il voto favorevole di almeno 3/4 dei soci.

**15.2** L'eventuale patrimonio residuo, ultimata la procedura di liquidazione, sarà devoluto ad altri soggetti aventi finalità analoghe a quelle dell'Associazione.

### **ARTICOLO 16 –DISPOSIZIONI GENERALI**

**16.1** Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile e delle altre leggi in materia.